



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 455 del Registro del 10 AGOSTO 2026

OGGETTO: Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione alla società sportiva “EXTRAGIRO RACE S.S.D. a.r.l.” per lo svolgimento della “Gara di ciclismo rappresentanze Nazionali su strada per Uomini Elite e Under 23- XX Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026” in programma il 24 Agosto 2026.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e, in particolare, l’articolo 9, come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall’art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 5, 6, 7, 11 e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’art. 161;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia (DPGR) n. 43 del 02/02/2026, avente ad oggetto: “ Delega di firma al Vicepresidente della Giunta regionale, relativa ai provvedimenti di autorizzazione delle competizioni sportive su strada”;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno del 27 novembre 2002 (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003) e le modifiche apportate con successivi provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Capo della Polizia, del 27/02/2012 (G.U. n.85 dell’11/04/2012), del 30/04/2019 (G.U. n. 142 del 19/06/2019) e del 5 febbraio 2024 (G.U. n. 57 dell’8/03/2024);

VISTA l’istanza, acquisita agli atti con protocollo n. 0460299 del 30/07/2026, con la quale il presidente della società sportiva “EXTRAGIRO RACE S.S.D. a r.l.”, con sede a Mordano (BO) in via Della Repubblica n. 10, ha richiesto, per conto della federazione Ciclistica Italiana, il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle “Gare di ciclismo rappresentanze Nazionali su strada per Donne Elite e Uomini Elite e Under 23- XX Giochi del Mediterraneo - Taranto



REGIONE PUGLIA

2026” che si svolgeranno il 24 Agosto 2026, con la partecipazione di circa n. 40 atlete donne e 60 atleti uomini;

PRESO ATTO, pertanto, che la suddetta manifestazione sportiva comprende due gare distinte, una per la categoria Donne Elite e l'altra per la categoria Uomini Elite e Under 23, con orari di partenza e di arrivo diversi e percorsi parzialmente differenti;

PRESO ATTO CHE la gara per la categoria Uomini Elite e Under 23 interesserà il territorio del comune di Taranto e dei comuni di Statte, Montemesola, Crispiano, Massafra, Martina Franca, Grottaglie, Monteiasi, Carosino, San Giorgio Ionico, nonché il Bosco delle Pianelle e le strade provinciali SP 78, SP 77, SP 75, SP 45, SP 44, SP 48, SP 43, SP 42, SP 581, SP 69, SP 71, SP 72 (dir. strada in confine Crispiano- Grottaglie), SP 67, SP 70, SP 66, SP 72 (Martina Franca- Grottaglie), SP San Giorgio Ionico- Grottaglie (ex SS 7), tutte di pertinenza della provincia di Taranto, e le strade statali SS 7 ter, SS 172 (dei Trulli);

ATTESO CHE con nota Protocollo n. 0462797 del 31/07/2026 del competente ufficio della direzione amministrativa del Gabinetto è stato richiesto alla Società Sportiva organizzatrice della competizione di comunicare eventuali provvedimenti ostativi all'espletamento delle gare o contenenti prescrizioni, adottati dagli enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara;

VISTO l'atto di Nulla Osta allo svolgimento della gara ciclistica in oggetto, espresso dal comandante della Polizia locale del comune di Massafra, subordinatamente alla osservanza delle condizioni ivi indicate, acquisito agli atti con Protocollo n. 0470466 del 05/08/2026 ;

VISTO l'atto a firma del comandante della Polizia locale della Città di Martina Franca, acquisito agli atti con Protocollo n. 0477665 del 07/08/026, con cui, relativamente alla gara ciclistica maschile (Uomini Elite e Under 23) si attesta che non sussistono elementi ostativi allo svolgimento della suddetta manifestazione sulle strade di propria pertinenza, subordinatamente al rispetto, da parte della società organizzatrice dell'evento, delle prescrizioni ivi indicate;

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal presidente della società sportiva organizzatrice delle gare, contestuale all'istanza di autorizzazione acquisita agli atti, con la quale si attesta che la competizione è regolarmente assicurata dalla Federazione Ciclistica Italiana per la responsabilità civile verso terzi (RCVT), per eventuali danni a cose, persone ed al patrimonio, nonché per gli infortuni, con le polizze stipulate con Poste Assicura Spa, nr.90324 (convenzione assicurativa infortuni) e polizza nr. 90325 (convenzione assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro), entrambe con decorrenza dal 01.01.2026 sino al 31.12.2026;

VISTA la comunicazione rilasciata dal Segretario Generale della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), allegata all'istanza di autorizzazione, con cui si attesta che la suddetta federazione, per conto proprio, delle società affiliate e dei suoi tesserati, ha stipulato con Poste Assicura SPA la Polizza nr. 90324 (convenzione assicurativa infortuni) e la Polizza nr. 90325 (convenzione assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro), entrambe con decorrenza dal 01.01.2026 sino al 31.12.2026;



REGIONE PUGLIA

VISTE le dichiarazioni di assicurazione rilasciate da Poste Assicura S.p.A., relative alla polizza RCT n. 90325 e alla polizza Infortuni n. 90324, entrambe intestate alla Federazione Ciclistica italiana (FCI), con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2025 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2026, allegate all'istanza di autorizzazione;

VISTO il certificato rilasciato dal Dipartimento per lo Sport- Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui si attesta la regolare iscrizione della società sportiva "EXTRAGIRO RACE S.S.D. a r.l.", affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana codice 07G1809 con validità fino al 31/12/2026, al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, allegato all'istanza di autorizzazione;

VISTI l'elenco analitico del percorso di gara per la linea maschile, la tabella di marcia, nonché la planimetria e l'altimetria del percorso di gara, tutti allegati all'istanza di autorizzazione;

VISTO il programma della gara per la categoria Uomini Elite e Under 23, approvato dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI), allegato alla istanza di autorizzazione;

VISTA la dichiarazione liberatoria, a firma del presidente della società sportiva organizzatrice della manifestazione, contestuale all'istanza di autorizzazione acquisita agli atti, in cui si attesta di aver effettuato un sopralluogo sull'intero percorso, che è rispondente alle disposizioni dell'UCI;

VISTA, altresì, la nota PEC acquisita agli atti con Protocollo n. 0465423 del 03/08/2026, con cui, in ordine alla condizione delle strade ed in riscontro della nota Protocollo n. 0465355 del 03/08/2026 del competente ufficio della direzione amministrativa del Gabinetto, la società sportiva organizzatrice dell'evento, ha comunicato che i Comuni e la Provincia, per quanto di propria competenza, sono intervenuti per eliminare gli elementi critici;

VISTE le risultanze dell'istruttoria espletata dal competente servizio della Direzione amministrativa del Gabinetto;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

A U T O R I Z Z A

la Società Sportiva "EXTRAGIRO RACE S.S.D. a r.l.", con sede a Mordano (BO) in via Della Repubblica n. 10, allo svolgimento della "Gara di ciclismo rappresentanze Nazionali su strada per Uomini Elite e Under 23- XX Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026" che si svolgerà il 24 Agosto 2026, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente le seguenti prescrizioni :

- rispettare gli obblighi previsti dall'art. 360 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti, impegnati nella competizione, con i prescritti cartelli mobili riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA";
- garantire la scorta da parte delle forze di polizia per la sicurezza della circolazione o, in assenza della scorta di polizia, garantire attività di scorta tecnica effettuata da



REGIONE PUGLIA

persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l'osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia, ai sensi dell'art.9 commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada);

- assicurare per l'intera durata della manifestazione la presenza al seguito della corsa di almeno due ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e il trasporto degli infortunati, di cui almeno un'ambulanza attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico;
- effettuare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- assicurare, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, per tutto il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso, con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;
- dare la massima pubblicità alla manifestazione, al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento, attraverso i mezzi d'informazione.

Gli organizzatori della competizione ciclistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- accertare, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata delle strade interessate dalla manifestazione, nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
- far rispettare rigorosamente il percorso indicato nell'elenco delle strade per la gara della linea maschile, allegato all'istanza di autorizzazione;
- limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, dare preavviso di almeno 24 ore alle aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- installare transenne di protezione per il pubblico nei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo, per una lunghezza proporzionata alla velocità ed al numero dei ciclisti in gara, secondo quanto previsto dai regolamenti della Federazione ciclistica italiana e dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, richiamato in premessa;



REGIONE PUGLIA

- prevedere un’adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di idonei materiali protettivi (balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi protettivi e di contenimento), in prossimità dei tratti più pericolosi del percorso;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, attenersi alle norme tecnico-sportive e alle disposizioni previste nel regolamento di corsa.

Inoltre, è fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso della gara, assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade, ai relativi manufatti ed all’ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che al termine della gara sia ripristinato puntualmente lo stato dei luoghi lungo tutto il percorso.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, adottato dalla competente Prefettura di Taranto, ai sensi dell’art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci del comune di Taranto e dei comuni di Statte, Montemesola, Crispiano, Massafra, Martina Franca, Grottaglie, Monteiasi, Carosino, San Giorgio Ionico, e gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati di fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della competizione.

È fatto obbligo alle forze di polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell’esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

La società sportiva organizzatrice delle gare è l’unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone, a cose o animali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle gare per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e della sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e negli altri atti richiamati in premessa.

Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose o animali derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d’ordine del Presidente
Il Vicepresidente
Dott. Cristian Casili